



Delibera n. **216/2023** del Consiglio di Amministrazione del **28/11/2023**

OGGETTO: Nomina gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio di cui al D.M. 25 settembre 2015 ed al successivo provvedimento UIF del 23 aprile 2018

N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 216/2023	Prot. n. 214328	UOR: UFFICIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E TRATTAMENTO DATI
-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------------------------------------------------------

Nominativo	F	C	A	As	Nc
Prof. Fabio Pollice	X				
Prof. Ennio De Bellis	X				
Prof. Nicola Grasso				X	
Prof. Giorgio Metafune	X				
Dott. Oronzo Nicola Delle Donne	X				

Nominativo	F	C	A	As	Nc
Dott.ssa Antonella Ambriola	X				
Dott. Gianpiero Risi	X				
Sig.ra Marinella Milia	X				
Sig.ra Laura Perrone	X				
Dott. Donato De Benedetto	==	==	==	X*	

Legenda: (F - Favorevole) - (C – Contrario/a) - (A – Astenuto/a) - (As - Assente) - (Nc - Non convocato/a) – (X* - svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Katya Negro incaricata dal Direttore Generale con nota prot. n. 51511 del 17.04.2018)

Collegio dei Revisori

Nominativo	P	As
Avv. Fernando Musio – Presidente		X
Dott. Giovanni Desantis – Componente		X
Dott. Michele Sciscioli – Componente		X
Dott. Antonio Di Leo – Supplente		X
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente		X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

Il Rettore introduce l'argomento informando il Consiglio che il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione."), come modificato dal successivo D. Lgs. n. 90/2017, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di applicare la normativa riguardante il contrasto alle attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, l'art.10, comma 1, del predetto D. Lgs. n. 231/2007 individua i procedimenti maggiormente esposti a tale rischio, ovvero:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Per adempiere ai summenzionati obblighi, prosegue il Rettore, le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici ai rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nonché di indicare le misure necessarie a ridurre tale rischio. Inoltre, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie finalizzate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti operazioni sospette delle quali vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.



Delibera n. **216/2023** del Consiglio di Amministrazione del **28/11/2023**

Con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, avente ad oggetto *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, sono state indicate le condizioni per procedere alla suddetta segnalazione, con richiesta di adottare le procedure interne volte a trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette ad un soggetto denominato *“Gestore delle comunicazioni”*, quale delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF.

In particolare l'art. 6, comma 4, del predetto Decreto, prosegue ancora il Rettore, stabilisce che *“Il “gestore” ... coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF”*, Il successivo comma 5 precisa inoltre che *“la persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi”*.

L' Autorità Nazionale Anticorruzione, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, aveva già evidenziato l'opportunità di far coincidere la figura del *“gestore”* con quella del RPCT *“in una logica di continuità fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione”*.

Con provvedimento del 23 aprile 2018 recante *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”* la UIF ha definito, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. n. 231/2007, le modalità ed i termini delle segnalazioni da veicolare in via telematica tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Con il succitato provvedimento la UIF ha ribadito, all'art. 11, che *“le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un Gestore quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF”*, da considerarsi – unitamente alla connessa struttura organizzativa – quale unico interlocutore per tutte le comunicazioni ed i relativi provvedimenti.

Anche l'ultimo Piano Nazionale Anticorruzione 2022, conclude il Rettore, dedica al *“Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette”* il punto 1.10.9 *“Rapporti con il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette”* dell'Allegato 3 al PNA, dal titolo *“Il RPCT e la struttura di supporto”*, ricordando che *“ai fini della promozione di adeguate sinergie tra le strategie di prevenzione della corruzione, di promozione della trasparenza e di contrasto al riciclaggio – considerando anche che la normativa concentra nel RPCT un forte ruolo di impulso per le strategie di prevenzione della corruzione, di promozione della trasparenza, utile senza dubbio anche per il contrasto al riciclaggio – le amministrazioni possono valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 11 del provvedimento UIF del 23 aprile 2018 al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative. In tali ipotesi sono garantiti meccanismi di coordinamento tra RPCT e il soggetto gestore”*. ANAC inoltre aggiunge che *“per gli interventi finanziati con i fondi PNRR al gestore delle segnalazioni di operazioni sospette è garantita la piena accessibilità alle informazioni e alla documentazione inerente all'esecuzione dei progetti ed alla rendicontazione delle spese”*, come previsto delle Linee Guida MEF per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, allegate alla circolare MEF n. 30 in data 11 agosto 2022.

Al termine della disamina il Rettore, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 e di quanto suggerito da ANAC nei



Delibera n. **216/2023** del Consiglio di Amministrazione del **28/11/2023**

succitati Piani Nazionali Anticorruzione degli anni 2016 e 2022, propone al Consiglio che l'incarico di Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette sia affidato al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, essendo quest'ultimo il soggetto idoneo a ricoprire tale ruolo in ragione delle attività di valutazione dei rischi in materia di anticorruzione, con analisi dei processi e logiche comuni a quelle della normativa antiriciclaggio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA la relazione del Rettore;
- VISTO il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (*“Attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.”*), ed in particolare l'art. 10, comma 1;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 avente ad oggetto *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, ed in particolare l'art. 6, commi 4 e 5;
- VISTO il provvedimento della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) del 23 aprile 2018 recante *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTA la circolare MEF n. 30 in data 11 agosto 2022 sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
- VISTE le *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”*, allegata alla succitata circolare MEF n. 30 in data 11 agosto 2022;
- TENUTO CONTO di quanto suggerito da ANAC nei Piani Nazionali Anticorruzione 2016 e 2022, ed in particolare della possibilità che *“le amministrazioni possono valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 11 del provvedimento UIF del 23 aprile 2018 al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative”*;
- VISTO l'art. 52 dello statuto d'Ateneo;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 95 del 26 aprile 2018 di nomina del Dott. Donato De Benedetto quale Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza dell'Università del Salento;
- RITENUTO opportuno, condividendo la proposta formulata dal Rettore di affidare l'incarico di Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, essendo quest'ultimo il soggetto idoneo a ricoprire tale ruolo in ragione delle attività di valutazione dei rischi in materia di anticorruzione, con analisi dei processi e logiche comuni a quelle della normativa antiriciclaggio

DELIBERA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa affidare al dott. Donato De Benedetto, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università del Salento, l'incarico



Delibera n. **216/2023** del Consiglio di Amministrazione del **28/11/2023**

di gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di cui al D.M. 25 settembre 2015 ed al successivo provvedimento UIF del 23 aprile 2018.

Art. 2 Pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ateneo dandone evidenza all'interno del redigendo PIAO relativo al periodo 2024-2026.